

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

- Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 del DPREg 312/2011
- Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del DPREg 312/2011
- Art. 3 Sostituzione dell'articolo 4 del DPREg 312/2011
- Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del DPREg 312/2011
- Art. 5 Modifica all'articolo 7 del DPREg 312/2011
- Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del DPREg 312/2011
- Art. 7 Modifica all'articolo 9 del DPREg 312/2011
- Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del DPREg 312/2011
- Art. 9 Sostituzione dell'articolo 11 del DPREg 312/2011
- Art. 10 Modifiche all'articolo 12 del DPREg 312/2011
- Art. 11 Modifiche all'articolo 13 del DPREg 312/2011
- Art. 12 Modifiche all'articolo 15 del DPREg 312/2011
- Art. 13 Modifiche all'articolo 16 del DPREg 312/2011
- Art. 14 Modifica all'articolo 17 del DPREg 312/2011
- Art. 15 Modifiche all'articolo 19 del DPREg 312/2011
- Art. 16 Modifiche all'articolo 20 del DPREg 312/2011
- Art. 17 Modifiche all'articolo 22 del DPREg 312/2011
- Art. 18 Abrogazione dell'articolo 23 bis del DPREg 312/2011
- Art. 19 Abrogazione dell'articolo 23 ter del DPREg 312/2011
- Art. 20 Soppressione dell'Allegato A del DPREg 312/2011
- Art. 21 Norma transitoria
- Art. 22 Entrata in vigore

art. 1 sostituzione dell'articolo 2 del DPRReg 312/2011

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile) è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni stabilite dalla Commissione europea in materia di "de minimis".>>.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 312/2011

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a bis) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; non è considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese iscritte da 36 o più mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti iscritte da 36 o più mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente iscritta da 36 o più mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo;>>;

- b) dopo la lettera a bis) è inserita la seguente:

<<a ter ante) piccoli comuni: comuni compresi nel territorio della Regione aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti, nonché frazioni, borghi e centri storici, come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, siti all'interno di comuni compresi nel territorio della Regione aventi una popolazione residente non superiore a 15.000 abitanti; il dato della popolazione residente presso ciascun comune è desunta dai dati definitivi pubblicati sul sito internet dell'Istat alla data di approvazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3;>>;

- c) le lettere a ter) e a quater) sono abrogate;

- d) alla lettera d) la cifra: <<40.000>> è sostituita dalla seguente: <<75.000,00>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 4 del DPRReg 312/2011

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, inclusi i contributi già concessi a valere sul presente regolamento relativi a domande presentate sui precedenti avvisi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

2. In deroga al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal regime di aiuto di cui all'articolo 2, i contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con i finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con gli incentivi di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), nonché con eventuali aiuti concessi dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e con eventuali aiuti concessi dai soggetti che gestiscono fondi pubblici di garanzia.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 312/2011

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non sono sottoposte a procedure concorsuali e nei loro confronti non è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali.>>;
 - b) alla lettera a) del comma 1 bis le parole: <<regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regime di aiuto di cui all'articolo 2>>.

art. 5 modifica all'articolo 7 del DPRReg 312/2011

1. I commi 2, 2bis e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono abrogati.

art. 6 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 312/2011

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole: <<sia se sostenute>> sono inserite le seguenti: <<dal soggetto richiedente>>;
 - b) al numero 6 della lettera a) del comma 2 le parole: <<nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e pertanto, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00,>> sono sostituite dalle seguenti: <<fatte salve le esclusioni stabilite dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato>>;
 - c) al numero 8 della lettera a) del comma 2 dopo le parole: <<spesa massima>> è inserita la seguente: <<ammissibile>>;

d) al numero 2 della lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<spesa massima>> è inserita la seguente: <<ammissibile>>;

e) al numero 1 della lettera c) del comma 2 dopo le parole: <<spesa massima>> è inserita la seguente: <<ammissibile>> e dopo le parole: <<40.000,00 euro,>> sono inserite le seguenti: <<incluso l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro,>>;

f) il numero 4 della lettera c) del comma 2 è sostituito dal seguente:

<<4) realizzazione o ampliamento del sito internet, incluse le spese per i servizi accessori, i sistemi di *cyber security* e i servizi di consulenza per il commercio elettronico, per la customizzazione e la personalizzazione del sito internet, per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali per la gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, *Business Intelligence* e CRM e per studi di *web marketing*, piani di diffusione e posizionamento del sito web finalizzati alla promozione del sito, nel limite di spesa massima ammissibile pari a 10.000,00 euro;>>;

g) al numero 5 della lettera c) del comma 2 dopo le parole: <<spesa massima>> è inserita la seguente: <<ammissibile>>;

h) al numero 6 della lettera c) del comma 2 dopo le parole: <<spesa massima>> è inserita la seguente: <<ammissibile>>;

i) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Nel caso di acquisizione in locazione finanziaria dei beni di cui al comma 2, lettera a), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta a tale acquisizione, nel limite massimo di dodici mensilità, incluso l'eventuale "maxi canone" iniziale, alla condizione che il contratto di locazione finanziaria preveda l'impegno del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza della locazione. L'importo massimo ammissibile non supera il valore del bene. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.>>;

j) alla fine del comma 3 le parole: <<preventivate dall'impresa>> sono soppresse;

k) alla lettera a) del comma 3 bis dopo le parole: <<spesa massima>> è inserita la seguente: <<ammissibile>> e la cifra: <<2.000>> è sostituita dalla seguente: <<3.000,00>>;

l) alla lettera b) del comma 3 bis dopo le parole: <<spesa massima>> è inserita la seguente: <<ammissibile>> e la cifra: <<1.000>> è sostituita dalla seguente: <<2.000,00>>;

m) al comma 4 le parole: <<Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.>> sono soppresse.

art. 7 modifica all'articolo 9 del DPRReg 312/2011

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dopo la lettera l quater) è aggiunta la seguente:

<<l quinquies) locazione operativa, leasing operativo e noleggio.>>.

art. 8 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 312/2011

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<spesa ammissibile>> sono aggiunte le seguenti: <<, salvo che l'impresa femminile abbia richiesto un'intensità minore>>;

- b) il comma 2 bis è abrogato;
- c) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

<<2 ter. Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risulta un contributo ammissibile inferiore all'ammontare minimo di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa femminile.>>.

art. 9 sostituzione dell'articolo 11 del DPRReg 312/2011

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Riparto provinciale e presentazione della domanda)

1. La Giunta regionale ripartisce le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è effettuato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Nell'ambito del riparto di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce:
 - a) una quota di risorse da destinare ai contributi a favore della generalità delle nuove imprese femminili;
 - b) una quota specifica di risorse da destinare ai contributi a favore delle nuove imprese femminili aventi sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata in un piccolo comune.
3. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione. L'avviso di cui al secondo periodo indica altresì il regime di aiuto in osservanza del quale i contributi sono concessi.
4. La medesima impresa femminile presenta una sola domanda di contributo per ciascun avviso di cui al comma 3.
5. Sono archiviate le domande di contributo presentate:
 - a) al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 3;
 - b) con modalità diverse da quelle stabilite nell'avviso di cui al comma 3;
 - c) dalla medesima impresa femminile successivamente alla prima ritenuta istruibile.>>.

art. 10 modifiche all'articolo 12 del DPRReg 312/2011

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: <<ai sensi dell'articolo 11, comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo le modalità indicate nell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3>>;
- b) al comma 3 le parole: <<responsabile dell'istruttoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<soggetto gestore>> e dopo le parole: <<documentazione integrativa>> sono aggiunte le seguenti: <<, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione>>;
- c) il comma 4 è abrogato;
- d) al comma 5 le parole: <<comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;
- e) al comma 7 le parole: <<16 bis della legge regionale 7/2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)>>.

art. 11 modifiche all'articolo 13 del DPREg 312/2011

- 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. La quota di risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), è utilizzata per la generalità delle nuove imprese femminili.

1 ter. La quota di risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), è utilizzata dal soggetto gestore per finanziare le domande presentate dalle nuove imprese femminili aventi sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nei piccoli comuni che non sono state finanziate con le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a).

1 quater. Nel caso in cui, tenuto conto delle domande presentate e delle istruttorie concluse, le domande presentate dalle nuove imprese femminili aventi sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nei piccoli comuni, siano state completamente soddisfatte e residuino risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), le risorse medesime sono utilizzate per finanziare le altre nuove imprese femminili.>>;
 - b) al comma 4 le parole: <<programma operativo di gestione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Bilancio finanziario gestionale>>.

art. 12 modifiche all'articolo 15 del DPREg 312/2011

- 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dopo le parole <<lettera a),>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle modalità stabilite con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 3,>> e dopo le parole: <<alle Camere di commercio,>> le parole: <<sentite le Camere medesime,>> sono soppresse;
 - b) il comma 3 è abrogato.

art. 13 modifiche all'articolo 16 del DPREg 312/2011

- 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Documentazione di rendicontazione>>;

- b) alla lettera a) del comma 1 le parole: <<, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo,>> sono soppresse;
- c) il comma 4 è abrogato;
- d) alla lettera a) del comma 7 dopo le parole: <<avvenuto pagamento>> sono inserite le seguenti: <<da parte dell'impresa beneficiaria>>;
- e) alla lettera b) del comma 7 dopo le parole: <<la riconducibilità>> sono inserite le seguenti: <<dell'impresa beneficiaria>> e la parola: <<spesa >> è sostituita dalle seguenti: <<oggetto di pagamento>>;
- f) alla lettera c) del comma 7 la cifra: <<3.000>> è sostituita dalla seguente: <<500,00>>;
- g) alla fine del comma 8 le parole: <<, anche diversa da quella di cui al comma 6>> sono soppresse;
- h) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Non sono ammesse le spese il cui sostenimento è rendicontato mediante documenti di spesa nei quali l'importo imputabile al progetto è inferiore a 50,00 euro.>>.

art. 14 modifica all'articolo 17 del DPREg 312/2011

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 dopo le parole: <<del soggetto gestore.>> sono aggiunte le seguenti: <<I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, senza presentazione di garanzia fideiussoria.>>.

art. 15 modifiche all'articolo 19 del DPREg 312/2011

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
 - b) alla lettera e) del comma 2 le parole: <<una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<un contributo inferiore a 2.500,00 euro>>;
 - c) alla lettera g) del comma 2 le parole: <<partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'articolo 3,>> sono sostituite dalle seguenti: <<impresa femminile come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a),>>;
 - d) il comma 3 è abrogato.

art. 16 modifiche all'articolo 20 del DPREg 312/2011

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole: <<dei sottoelencati obblighi>> sono inserite le seguenti: <<nel corso dell'attuazione del progetto di imprenditoria femminile e>>;
 - b) alla lettera e) del comma 1 le parole: <<partecipazione femminile all'impresa, come stabilito dall'articolo 3,>> sono sostituite dalle seguenti: <<impresa femminile come stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a),>>.

art. 17 modifiche all'articolo 22 del DPREg 312/2011

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: <<anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte>> sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole: <<entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1,>> sono soppresse;
 - c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).>>.

art. 18 abrogazione dell'articolo 23 bis del DPREg 312/2011

1. L'articolo 23 bis del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è abrogato.

art. 19 abrogazione dell'articolo 23 ter del DPREg 312/2011

1. L'articolo 23 ter del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è abrogato.

art. 20 soppressione dell'Allegato A del DPREg 312/2011

1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 312/2011 è abrogato.

Art. 21 norma transitoria

1. La modifica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), si applica agli avvisi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 312/2011, come sostituito dal presente regolamento, pubblicati a decorrere dal 30 giugno 2024.

art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE